

STATUTO DELLA SOCIETA'

A.F.M. S.p.A.

Titolo I

DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA- OGGETTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lettera f) e dell'art. 116 del D. Lgs. 267/2000, una Società per Azioni denominata "A.F.M. S.p.A." (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.), a seguito di modifica della precedente società per azioni con identica denominazione costituita ai sensi dell'art 113 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000.

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in Arezzo Via Setteponti 68. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3

Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- a) Gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

In particolare ed a titolo semplificativo e non esaustivo oggetto della società sono:

- La dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
 - La vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
 - La vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;
 - La vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
 - La produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
 - La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
 - La fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;
 - La fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.
 - L'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza.
- b. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.
- 2.** La Società può provvedere all'esercizio delle attività di cui al precedente comma in ambito territoriale nazionale e internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali. Lo svolgimento di servizi per conto di altri soggetti sarà regolato da appositi disciplinari e contratti di servizio che prevedano la definizione dei rapporti tecnici, economici e finanziari.
 - 3.** La Società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.
 - 4.** La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

5. La Società promuove la collaborazione con le altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale cui il Comune di Arezzo si ispira, nei principi programmatici indicati dal suo statuto.
6. La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 2.881.553,50 (duemilioniottocentoottantunomilacinquecento cinquantatre/50), suddiviso in n. 55.790 azioni ordinarie del valore nominale di €51,65 ciascuna, aventi tutte parità di diritti.
2. Al Comune di Arezzo è riservata una partecipazione nella società non inferiore al 20% del capitale sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 533/96. Una percentuale del 5% del capitale sociale sarà riservato ai dipendenti della società. Le azioni facenti riferimento alla suddetta quota non potranno essere cedute dagli acquirenti a non dipendenti, salvo che per successione, per un periodo di 5 anni. Qualora le richieste di acquisto da parte dei dipendenti siano complessivamente inferiori alla prescritta quota di capitale ad essi riservata, le azioni non acquistate potranno essere cedute a soci privati.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea degli azionisti anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea straordinaria.
4. Il domicilio dei Soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

Art. 6

Azioni

1. Le azioni ordinarie sono esclusivamente nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Le delibere di aumento di capitale che, ai sensi del precedente articolo, prevedano

l'emissione di azioni aventi diritti diversi specificheranno la tipologia delle azioni e i diritti alle stesse connessi.

2. La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'atto costitutivo della Società, al presente Statuto e alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
3. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.
4. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 commi 3 e 4 del D.P.R. n° 533/1996, il socio privato, scelto dal Comune di Arezzo con le procedure di evidenza pubblica previste dal suddetto decreto, non può compiere, per il periodo indicato al comma 3 del suddetto decreto, atti di cessione delle azioni di sua proprietà, di costituzione di diritti reali sulle stesse o qualsiasi altro atto idoneo a determinare la perdita della propria posizione di maggioranza. Decorso il termine di cui sopra il socio privato di maggioranza può porre in essere gli atti sopra citati solo dopo che il Comune di Arezzo abbia espresso il proprio preventivo motivato gradimento. Il gradimento sarà pronunciato motivatamente entro 60 gg. dalla ricezione della richiesta di gradimento che sarà presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società. Decorsi i 60 gg., in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, l'assenso si intende accordato.

Art. 7

Liberazione delle azioni

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, ferme restando le disposizioni dell'art. 2438 del codice civile.
2. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di quest'ultimo di avvalersi delle facoltà concessagli dall'art. 2344 del codice civile.

Art. 8

Obbligazioni

La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative sia al portatore, anche convertibili in azioni, sia in proprie azioni, sia in azioni di società collegate. L'assemblea che approva l'emissione definirà le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 9

Modalità di convocazione

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, con tutte le informazioni sopra indicate, è comunicato al domicilio dei soci, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede legale, purché nell'ambito del territorio del Comune dove ha sede la Società. L'avviso è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'eccezione delle assemblee da convocarsi per le deliberazioni di cui agli artt. 15 e 22 del presente Statuto. Nello stesso avviso viene altresì fissata, per altro giorno, la seconda adunanza e, in caso di quotazione in borsa la terza adunanza, in caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla legge, rispettivamente, nella prima e nella seconda adunanza.
5. Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi.
6. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è altresì convocata quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino le percentuali previste dalla vigente normativa i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.
2. Per l'adozione delle deliberazioni di approvazione delle modifiche statutarie che riguardino la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è necessario il voto favorevole del Comune di Arezzo.

Art. 11

Competenze

3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi dalla predetta chiusura qualora siano intervenute modifiche normative e regolamentari, anche da parte dell'Amministrazione finanziaria, riguardanti i principi di redazione del bilancio e la valutazione delle poste che possano risultare determinanti sulla gestione e sui risultati della Società ed ancora nei casi di forza maggiore che rendono operativamente difficile la predisposizione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. L'Assemblea è competente alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti, ad eccezione dei compensi per i membri di prima nomina, che sono invece stabiliti nell'atto Costitutivo.
6. L'Assemblea può deliberare inoltre su questioni e materie che il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover sottoporre all'esame della stessa; in tal caso, comunque, l'Assemblea può rifiutarsi di deliberare e rimettere la decisione al Consiglio. In particolare l'Assemblea ordinaria può esprimere il proprio parere in merito all'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della Società, sulla partecipazione a società di capitali, sull'affidamento a terzi di singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle funzioni principali svolte.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno il consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

8. L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre di esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della Società.

Art. 12

Intervento in Assemblea

1. L'intervento in Assemblea è regolato dalla legge.
2. Ogni Socio che abbia il diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nella stessa.
4. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda e terza convocazione, quest'ultima in caso di quotazione in borsa, valgono le disposizioni di legge.

Art. 13

Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona da lui designata. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea il quale provvede alla redazione di un apposito verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
3. Nei casi stabiliti dalla legge o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.
4. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiori a cinque e non superiori a sette eletti dall'Assemblea, la quale di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dall'Assemblea, fatte salve le nomine riservate al socio Comune di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 533/96, il Comune di Arezzo ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di consiglieri pari a 1 o a 2 qualora rispettivamente il Consiglio sia composto da un numero di membri pari a 5 o 7.-

Il Comune di Arezzo si asterrà dalla presentazione di liste e dalla votazione per la nomina dei consiglieri che non nomina direttamente.

2. Gli Amministratori durano in carica tre anni, salvo quanto stabilito nell'Atto Costitutivo per i consiglieri di prima nomina, e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile. Essi possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine; tuttavia la revoca degli Amministratori nominati dal Comune di Arezzo è di competenza esclusiva dello stesso Comune.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.
4. I Consiglieri nominati direttamente dal Comune di Arezzo potranno essere revocati e sostituiti solo dallo stesso Comune.
5. Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

Art. 15

Presidenza

1. L'Assemblea nomina inoltre un Presidente e un Vice Presidente, il quale esercita i poteri che gli sono delegati dal Presidente e dal Consiglio stesso.

Art. 16

Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da due consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma

una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio Sindacale, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti, nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato. In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.
3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai Sindaci per gli effetti di cui all'art. 2405 del codice civile.

Art. 17

Validità delle deliberazioni

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.
3. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 18

Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.
2. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

3. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 19

Poteri degli Amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.
2. Il Consiglio ha, pertanto, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare, anche sotto forma di conferimento, ad altre aziende o società costituite o costituende aventi scopi affini a quello della Società, di fare qualsiasi operazione presso gli Istituti di credito.
3. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ. e nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 20, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o al Vice Presidente. In tali casi l'Assemblea potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

Art. 20

Direttore Generale

1. Il Consiglio nomina un Direttore generale, determinandone i poteri, oltre a quelli già definiti dal presente statuto, e gli emolumenti. Il Direttore Generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio. Il Direttore Generale è nominato per chiamata o per concorso pubblico oppure può essere scelto tra i dipendenti della società. In ogni caso deve essere garantita la scelta tra persone che siano professionalmente qualificate nel settore di attività della società.
2. Al Direttore Generale spettano le seguenti attribuzioni:
 - eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
 - adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- formulare proposte al consiglio di amministrazione;
 - presiedere commissioni di gara e di concorso;
 - stipulare contratti deliberati dal consiglio di amministrazione;
 - firmare atti e corrispondenza che non siano di competenza del Presidente;
 - dirigere il personale;
 - formulare proposte per provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - presentare al Consiglio di Amministrazione semestralmente una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - esercitare ogni altra attribuzione conferita per delega dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al Direttore generale spetta inoltre la rappresentanza in giudizio della società

Art. 21

Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento al Vice Presidente, ove nominato, o altrimenti al Consigliere più anziano. Tutti gli altri poteri di rappresentanza fanno capo al Direttore Generale
2. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.
3. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

Art. 22

Compensi

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

Art. 23

Nomina e composizione del Collegio

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 533/96 il Comune di Arezzo ha diritto a procedere alla nomina diretta di un membro effettivo del Collegio e di uno supplente. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. La sostituzione dei sindaci nominati dal Comune di Arezzo è competenza esclusiva dello stesso Comune.
2. La composizione del Collegio sindacale di prima nomina, la durata della carica, ed i relativi compensi sono stabiliti nell'atto costitutivo.

Art. 24

Incompatibilità

1. La carica di Sindaco effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
2. A tal fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.
3. La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dell'ufficio di Sindaco.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai Sindaci supplenti neppure nel periodo in cui questi sostituiscano gli effettivi.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
6. Per i Sindaci nominati dal Comune di Arezzo valgono le ulteriori cause di incompatibilità stabilite dalla legge.

Art. 25

Funzionamento e poteri

1. La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso.
2. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del consiglio di Amministrazione.

3. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del consiglio di Amministrazione, assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.
4. Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Direttore Generale provvede a riferire per iscritto sulle attività del Consiglio di amministrazione al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di due mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.
5. Le attribuzioni demandate ai membri del Collegio Sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
6. L'Assemblea determina altresì il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.
7. In sede di prima nomina per i componenti del Collegio sindacale, il relativo compenso è stabilito nell'atto costitutivo.

Titolo IV

BILANCIO – UTILI

Art. 26

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, il quale sarà approvato dall'Assemblea entro i termini di cui all'art. 11 comma due del presente Statuto.

Art. 27

Utile d'esercizio

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti, salvo diversa deliberazione.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Titolo V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E NORME FINALI

Art. 28

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 29

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il Foro competente è quello di Arezzo.

Art. 30

Disposizione generale

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, all'art. 116 del D. Lgs. 267/2000, al D.P.R. 533/1996 ed alle leggi speciali in materia.

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' A.F.M. S.P.A.

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO:

ART. 1 – DENOMINAZIONE (modificato il 26.06.01)

ART. 2 – SEDE

ART. 3 – DURATA

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE (modificato il 26.06.01)

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI:

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE (modificato il 26.06.01) (modificato il 29.11.01)

ART. 6 – AZIONI (modificato il 26.06.01)

ART. 7 – LIBERAZIONE DELLE AZIONI

ART. 8 – OBBLIGAZIONI

TITOLO III – ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 9 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

ART. 10 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI (modificato il 26.06.01)

ART. 11 – COMPETENZE

ART. 12 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ART. 13 – PRESIDENZA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

ART. 14 – COMPOSIZIONE (modificato il 26.06.01)

ART. 15 – PRESIDENZA (modificato il 26.06.01)

ART. 16 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 18 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 19 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 20 – DIRETTORE GENERALE

ART. 21 – POTERI DI RAPPRESENTANZA

ART. 22 – COMPENSI

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO (modificato il 26.06.01)

ART. 24 – INCOMPATIBILITA'

ART. 25 – FUNZIONAMENTO E POTERI

TITOLO IV - BILANCIO – UTILI

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO (modificato il 28.02.01)

ART. 27 – UTILE DI ESERCIZIO

TITOLO V - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E NORME FINALI

ART. 28 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 29 – FORO COMPETENTE

ART. 30 – DISPOSIZIONE GENERALE (modificato il 26.06.01)